

**Contratto tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
e la Comunità Terapeutica Assistita La Rinascita**

L'anno duemiladiciannove il giorno TRE del mese di Gennaio,
in Enna presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
con sede in Viale Diaz, n. 7/9

Sono presenti

L'Azienda Sanitaria Provinciale di ENNA Codice Fiscale /Partita
Iva n.01151150867 Rappresentata dal Commissario Straordinario
Dott. Iudica Francesco nato a Caltagirone il 26/01/1957 (cod.fisc.
DCIFNC57A26B428U) munito dei necessari poteri come da Decreto
di nomina n. 2494 del 18/12/2018 e domiciliato, ai fini del
presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

E


la Comunità Terapeutica Assistita "La Rinascita" (codice struttura
(609000) con sede in Villarosa (Prov. di Enna CAP: 94010) alla Via
Papa Giovanni XXIII n. 14, codice fiscale e partita Iva n.
04336020872;

Rappresentata

dal Signor Zito Felice nato a Villarosa il 14/08/1962 Codice
Fiscale ZTIFLC62M14M011B domiciliato per la carica presso la sede
della struttura, il quale, consapevole delle responsabilità penali in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n. 445/2000
e s.m.i., accreditata con il Decreto Assessoriale n. 1169/2017 del 13
giugno 2017 e con una capacità di n. 10 (dieci) posti letto,

dichiara:

a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale



del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:

- Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza;

- Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;

b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni.

c) di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori di lavoro;

PREMESSO

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dalla Programmazione Regionale e degli atti connessi c/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa - e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;

- che il presente contratto viene stipulato tra la struttura privata (C.T.A.) e l'Azienda Sanitaria Provinciale nel cui territorio è ubicata la sede operativa della C.T.A. che fa parte integrante della rete di strutture del D.S.M - Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Enna;

- che la suddetta struttura (C.T.A.) esplica funzioni terapeutico - riabilitative intensive ed estensive, per soggetti affetti da patologia psichiatrica, per il trattamento di acuzie o di emergenza, per le quali non risulta utile il ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati e/o esplica funzioni socio - riabilitative residenziali psichiatriche, (solo per le strutture di cui al capo L del D.A. del 31 gennaio 1997);

- che il contratto viene stipulato, per il triennio 2018-2020, per n. 10 (dieci) posti, disponibili per soggetti preliminarmente presi in

carico dal Dipartimento di Salute Mentale dell'A.S.P di appartenenza per trattamenti terapeutico - riabilitative intensive ed estensive c/o n. 10 posti letto per assistenza socio-riabilitativa residenziale psichiatrica (solo per le strutture di cui al capo L del D.A. del 31 gennaio 1997);

- che la struttura(C.T.A.) accetta di essere sottoposta alla programmazione, al controllo e alla verifica di qualità da parte dell'A.S.P. nel cui territorio la C.T.A è ubicata;

- che la disciplina recata nel presente contratto alla data della sua sottoscrizione assorbe in sé e sostituisce quella relativa alla validità della precedente convenzione/contratto;

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Assessoriale del 31 gennaio 1997 (G.U.R.S 24/5/1997, n.26)*Approvazione del Progetto regionale: "Tutela de/la salute mentale"* di cui alla lettera L dell'allegato sono individuate le strutture private ad indirizzo riabilitativo psichiatrico (C.T.A.) in cui sarà effettuata l'attività socio-riabilitativa;

- il Decreto Presidenziale 4 novembre 2002 che approva le linee guida per l'attuazione dei piano socio - sanitario;

- la Legge Regionale 14 aprile 2009, n.5 recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

- il Decreto Dirigenziale 24 settembre 2009 di recepimento delle "Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale";

- il Decreto Assessoriale 27 aprile 2012 con cui è stato approvato il Piano Strategico per la Salute Mentale;

- il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

- l'Accordo Rep. Atti n.116/C.U. del 17 ottobre 2013 relativo al documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche":

- il Decreto Assessoriale n.001 del 7 gennaio 2014 concernente il recepimento dell'Accordo Rep. Atti n.116/C.U. del 17 ottobre 2013 e l'approvazione dei contenuti dei programmi terapeutico - riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche;

- il Decreto Assessoriale n.239 del 24 febbraio 2014 che ha fissato le rette per le Comunità Terapeutiche Assistite per i programmi Terapeutico - riabilitativo a carattere intensivo ed estensivo per adulti;


- il Decreto Assessoriale n.262 del 26 febbraio 2014 che ha fissato le rette per le Comunità Terapeutiche Assistite per i programmi Terapeutico - riabilitativo a carattere intensivo ed estensivo per adolescenti;

- il Decreto Assessoriale n.320 del 5 marzo 2014 con il quale è stata regolamentata l'attività socio-riabilitativa da attuarsi nelle strutture residenziali psichiatriche di cui al capo L del Decreto Assessoriale 31 gennaio 1997 ed è stata altresì definita la relativa valorizzazione delle prestazioni;

- il Decreto Assessoriale n. 1449 del 15 settembre 2014 con il quale è stata definita la retta giornaliera che le Aziende Sanitarie

Provinciali corrisponderanno alla C.T.A. ex "Villa Stagno" di Palermo;

- Il Decreto Dirigenziale dell'Assessorato della Salute n. 1169/2017 del 13/06/2017 con il quale la struttura contraente risulta



regolarmente accreditata con il S.S.R.;

- la delibera n. 486 del 28 agosto 2018 avente ad oggetto "Decreto assessorato della Salute 12 luglio 2018 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 32 parte I^ del 27/07/2018. Contrattualizzazione rapporto con la Comunità Terapeutica Assistita "LA RINASCITA" con sede a Villarosa con modulo di numero 10 posti letto per il triennio 2018-2020";

- che con nota prot. n. PR_CTUTG_ingresso_0031487_20181123 in data 23/11/2018 è stata inoltrata richiesta di informazione alla Prefettura di Enna attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) e che, ad oggi, il relativo certificato antimafia non è stato rilasciato;

- che, ai sensi dell'art. 92 comma 3 dei D.Lgs. n. 159/2011 come novellato dal D.Lgs. n. 218/2012, decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta del provvedimento alla Banca Dati (già Prefettura), l'Amministrazione procede alla stipula del contratto anche in assenza di informazione antimafia, riservandosi di recedere dal contratto medesimo nel caso in cui le cause di divieto siano state accertate successivamente alla stipula dello stesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite;

- che sono stati forniti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzare per tutte le operazioni relative al servizio, nonché il nominativo ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operarvi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 13.08.2010 n. 136 e della L.R. n. 15/2008;

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ASP di Enna si avvale delle prestazioni terapeutico - riabilitative intensive ed estensive e/o socio-riabilitative che vengono erogate, in

regime residenziale, della struttura Comunità Terapeutica Assistita La Rinascita con sede in Villarosa alla Via Papa Giovanni XXIII n. 14 per soggetti affetti da patologia di esclusiva competenza psichiatrica, per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulta utile il ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati, ai sensi del Decreto Assessoriale n.001 del 7 gennaio 2014 e delle funzioni socio - riabilitative residenziali psichiatriche (solo per le strutture di cui al capo L del D.A. del 31 gennaio 1997);

Art.2

MODALITÀ' di AMMISSIONE

L'ammissione del soggetto nella comunità terapeutica assistita (C.T.A.) avviene sulla base della impegnativa del Dipartimento di Salute Mentale (D. S. M.) della A.S.P. di residenza del paziente , in attuazione del programma terapeutico personalizzato, elaborato dal DSM di residenza del paziente, previo consenso informato del soggetto e/o della famiglia, in conformità della normativa vigente in materia.

Entro 5 (cinque) giorni la struttura (C.T.A.) dà comunicazione dell'avvenuto ricovero e presa in carico al DSM che ha disposto il ricovero.

Analogamente per gli inserimenti in C.T.A. disposti dall'Autorità Giudiziaria il DSM competente per territorio è tenuto a convalidare e/o rifiutare il ricovero entro e non oltre 3 (tre) giorni successivi all'ingresso del paziente in struttura, dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed alla C.T.A. ospitante.

Art.3

PROGRAMMA D'INTERVENTO

La Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.) per ciascun paziente dovrà procedere alla stesura del programma terapeutico di struttura

in aderenza a quanto previsto dal Decreto Assessoriale n.001 del 7 gennaio 2014 in ordine ai contenuti dei programmi terapeutico - riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche;

Il piano di intervento dovrà prevedere il coinvolgimento dell'utente, della famiglia e delle strutture del territorio.

Art.4

DURATA DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICO-RIABILITATIVI

In ottemperanza al D.A. del 25.04.2012 (Piano strategico salute mentale) e al D.A. 7 gennaio 2014 "Approvazione dei contenuti dei programmi terapeutici riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche" si dà atto che la durata della permanenza nella struttura dei soggetti psichiatrici per trattamenti terapeutici riabilitativi intensivi ed estensivi, non potrà superare il limite temporale di 72 mesi, di cui massimo 24 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo intensivo e massimo di 48 mesi per il programma terapeutico riabilitativo estensivo.

L'unica eccezione ai suddetti limiti temporali è relativa ai ricoveri già disposti dall'autorità Giudiziaria, nell'ipotesi che a fronte di soluzioni assistenziali alternative prospettate dal DSM, la magistratura dovesse eventualmente disporre la prosecuzione del trattamento oltre il limite temporale dei 72 mesi.

Art.5

PROSECUZIONE DEL TRATTAMENTO

Almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del periodo di trattamento stabilito, la C.T.A. (Comunità Terapeutica Riabilitativa) comunicherà al DSM (Dipartimento Salute Mentale) i risultati conseguiti, con particolare riferimento allo stato socio-relazionale dell'assistito e al livello della riabilitazione raggiunto.

Qualora se ne riavvisi la necessità, in relazione ai risultati conseguiti l'A.S.P. tramite il DSM- potrà richiedere espressamente la

prosecuzione del trattamento in coerenza alle previsioni di cui al sopra richiamato Decreto Assessoriale n. 001 del 7 gennaio 2014.

Art.6

ACCERTAMENTI E VERIFICHE

La C.T.A. (Comunità Terapeutica Assistita) provvede ad assicurare all'assistito anche l'alloggio e il vitto, in base ad una idonea tabella dietetica approvata dall'A.S.P., nonché ad assicurare la normale cura e vigilanza della persona.

L' A.S.P. -tramite il DSM- potrà disporre in qualsiasi momento, e comunque semestralmente, accertamenti e verifiche in ordine all'attuazione del piano trattamentale della C.T.A., che dichiara di accettare il sistema di indicatori di efficacia ed efficienza definiti dal DSM.

Su richiesta del DSM inviante e comunque con cadenza trimestrale, la C.T.A. dovrà comunicare i risultati conseguiti per ciascun paziente in trattamento, con particolare riferimento allo stato socio-relazionale dell'assistito e al livello di riabilitazione raggiunto.

Eventuali proroghe del trattamento verranno disposte dal DSM inviante nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

L' A.S.P., tramite il DSM potrà disporre in qualsiasi momento, accertamenti e verifiche relative all'attuazione dei progetti terapeutici ed alle prestazioni erogate dall'Ente.

L'A.S.P. esercita la vigilanza sulla sede operativa dell'Ente sul rispetto le normative vigenti in materia.

Art.7

REINSERIMENTO DEL SOGGETTO

La C.T.A. (Comunità Terapeutica Assistita) deve garantire, tenendo conto delle esigenze e delle possibilità individuali dei soggetti, l'accesso all'iscrizione scolastica, all'orientamento e alla qualificazione professionale dell'assistito, secondo le normative

nazionali e regionali che mirano al possibile inserimento nell'attività lavorativa, anche in forma cooperativa, in aderenza a quanto disposto in merito dal DSM inviante.

Art.8

DIMISSIONE - ASSENZE

La C.T.A. (Comunità Terapeutica Assistita) deve notificare la dimissione del soggetto entro 3 (tre) giorni al DSM inviante, ed a quella competente per territorio, se diverso dal primo. Analogamente dovrà essere fatto in caso di ricovero ospedaliero, di rientro temporaneo in famiglia c/o di assenza in genere.

Per brevi periodi di assenza motivati e, preventivamente concordati col DSM, complessivamente non superiori a trenta giorni nell'anno solare e, comunque, fino ad un massimo di 5 giorni al mese, la C.T.A. riceverà in pagamento per ciascun paziente il 50% della retta giornaliera per tipologia di trattamento.

Per periodi di assenza superiori ai 30 giorni nell'anno solare non è dovuta nessuna remunerazione giornaliera.

Per assenze dovute a ricoveri ospedalieri presso strutture del SSR la C.T.A. non potrà richiedere alcun pagamento e tali assenze non saranno computabili con le assenze pianificate c/o programmate ai fini riabilitativi e del rientro in famiglia.

Le giornate di assenza dell'ospite devono essere comunicate anticipatamente al DSM dove insiste la C.T.A..

Art.9

RETTA GIORNALIERA

L' A.S.P. corrisponderà alla C.T.A. (Comunità Terapeutica Assistita) per ogni giorno di effettiva presenza dell'assistito, una retta giornaliera in attuazione del Programma terapeutico-riabilitativo a carattere intensivo c/o a carattere estensivo, ovvero una retta giornaliera in attuazione del programma socio-riabilitativa, secondo le rette in atto vigenti.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, opportunamente documentata e riferita a periodi mensili.

La C.T.A. (Comunità Terapeutica Assistita) non potrà richiedere alcuna forma di pagamento all'assistito e alla famiglia.

Art. 10

INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del DA n. 463 de 17 aprile 2003, dovranno essere contestato per iscritto dall'A.S.P., indicando contestualmente i termini temporali per l'adeguamento, trascorso i quali l' A.S.P. avrà facoltà di sospendere il contratto e di procedere alla risoluzione per inadempimento.

Art. 11

FORO COMPETENTE

Per la soluzione delle controversie sarà competente il Foro esclusivo del luogo dove ha sede la A.S.P. territoriale competente

Art.12

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata triennale (2018-2020).

Art. 13

REGISTRAZIONE

Il presente contratto è oggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico della Comunità Terapeutica Assistita.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel

presente contratto si rinvia alle norme contenute nel Codice Civile.

Enna li 03-01-2019

Il Legale Rappresentante della
struttura C.T.A. La Rinascita

Sig. Di Zito Felice

Zito Felice

Il Commissario Straordinario
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
dott. Iudica Francesco



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto nella qualità di legale rappresentante approva specificatamente ed incondizionatamente tutto quanto previsto negli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14 del presente contratto.

Il presente contratto consta di numero undici pagine, di cui questa è l'ultima.

Enna li 03-01-2019

Il Legale Rappresentante della
struttura C.T.A. La Rinascita

Sig. Zito Felice

Zito Felice